

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita Donofrio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3877/2010 promossa da:

e dell'avv.

48100 RAVENNA; elettivamente domiciliato in VIA
48100 RAVENNA presso il difensore avv. (

contro

AZIENDA USL RAVENNA (C.F. 92031720391), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI, 60 48100 RAVENNApresso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2013.



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato,

citava in giudizio

l'AUSL di Ravenna per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di un intervento chirurgico effettuato sulla paziente nel reparto di ginecologia dell'Ospedale di Ravenna il 19.7.2007 con asserita negligenza dei sanitari intervenuti.

Si costituiva in giudizio l'AUSL, negando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda o il riconoscimento di un importo risarcitorio inferiore a quello richiesto.

Nessuna parte richiedeva prove orali ed entrambe sollecitavano esclusivamente una CTU medico-legale.

Svolta la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente, viste le questioni sollevate dall'attrice sul rituale deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica da parte della convenuta, dagli atti risulta che entrambi gli atti conclusivi di parte convenuta sono stati ritualmente depositati nei termini di legge (udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2013, con tempestivo deposito della comparsa conclusionale il 4.11.2013 e della memoria di replica il 3.12.2013).

Venendo quindi al merito, dagli atti di causa e in particolare dai dati che emergono dalla cartella clinica, dalla ricostruzione operata dall'attrice e dalle indagini svolte dal consulente, la storia clinica della paziente può essere ricostruita nei termini seguenti.

L'attrice, nell'aprile 2007, notando frequenti metrorragie, si sottoponeva a vari accertamenti medici, all'esito dei quali, verificata la presenza di un fibroma uterino, decideva di sottoporsi ad un intervento di isterectomia.

In data 19.7.2007 veniva operata presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell' Ospedale di Ravenna.

A seguito dell'intervento, vista la presenza di perdite di urina dalla vagina ed identificata la causa del problema in una fistola vaginale conseguente all'intervento, la paziente veniva nuovamente operata in data 25.7.2007 presso il medesimo reparto per sutura della lacerazione vescicale con successiva dimissione in data 30.7.2007.

I problemi persistevano e, per tal motivo, l'attrice era costretta ad altri ricoveri, accertamenti ed interventi anche presso altre strutture a Forlì, Padova e Rimini.



Ancora oggi l'attrice lamenta una stimolo frequente ad urinare, con relativi bruciori, e riconduce i suoi problemi alla lesione vescicale conseguente all'intervento del 19.7.2007.

La CTU svolta in corso di causa ha ricostruito in termini di assoluta dubbiosità la responsabilità medica dei sanitari intervenuti in occasione del primo intervento.

Preliminarmente, va rilevato che il consulente ha puntualmente trasmesso la bozza del suo elaborato ai CTP e poi compiutamente risposto alle loro osservazioni che, in modo sostanzialmente coincidente, sono poi state riproposte anche negli scritti conclusivi.

In particolare, il consulente ha ritenuto sostanzialmente superfluo rivolgersi ad altro specialista ginecologo, sulla base del fatto che la carenza della documentazione non consentiva comunque una valutazione adeguata e ben documentata del problema su base clinica (rimarcando l' "impossibilità di risolvere il problema sul piano squisitamente clinico") e tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili e perfettamente in linea con la soluzione che verrà adottata in questa sede.

Il consulente ha evidenziato che la paziente aveva già avuto in passato quattro aborti, trattati con raschiamento, e due tagli cesarei in occasione della nascita delle sue figlie.

L'iter clinico della patologia era quindi particolarmente complesso proprio per la storia clinica della paziente e ciò avrebbe consigliato grande prudenza nel corso dell'intervento di isterectomia.

In ordine alla necessità di operare con particolare prudenza, il consulente ha però precisato che, sulla scorta della documentazione in atti, "non è possibile evincere nulla in un senso o nell'altro" e che sull'attenzione prestata dai sanitari intervenuti alla pregressa storia clinica della donna " non è possibile... verificare l'attenta considerazione o meno degli operatori".

Lo stesso consulente ha inoltre evidenziato che la complessità del successivo iter clinico deve essere essenzialmente riferita alla condizione della donna e non ad errori sanitari "che non sono quanto meno documentabili".

Sulla base di tali presupposti non è quindi possibile affermare in questa sede alcuna responsabilità dei sanitari intervenuti, giacchè la stessa non troverebbe alcun riscontro nella documentazione in atti.

Il consulente non individua uno specifico profilo di colpa dei sanitari, indicando in concreto gli elementi che denoterebbero una mancanza di prudenza, né tantomeno specifica che, qualora i sanitari avessero adottato la dovuta prudenza, la lesione lamentata non si sarebbe verificata.



Lo stesso consulente giunge ad affermare una responsabilità dei medici - peraltro solo per la lesione vescicale e non per il successivo iter clinico legato anche e soprattutto alla condizione della donna - in via generica, ma tale conclusione non appare condivisibile in questa sede, perché non conforme alle premesse sopra riportate, in relazione alla concreta impossibilità, sulla base della documentazione in atti, di verificare se i sanitari abbiano o meno diligentemente operato in relazione alla storia pregressa della paziente.

Agli atti non risulta che dai numerosi accertamenti effettuati prima dell'intervento fosse stata espressamente evidenziata la presenza di aderenze uterine, né la paziente denunciò una tale situazione.

Peraltro, nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente venivano espressamente indicate quali specifiche probabili complicanze dell'intervento "fistola urinaria, lesioni ureterali e vescicali", né l'attrice ha lamentato specificamente un'omessa puntuale informazione sul punto.

Per tutti tali motivi la domanda attorea va rigettata.

Spese di lite compensate alla luce dell'inadeguatezza della documentazione rilevata dal consulente non interamente imputabile all'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 3877/2010, proposta da l

contro AUSL di Ravenna, costituita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così decide:

- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese.

Così deciso in Ravenna il 19.12.2013

IL GIUDICE

Dott. Annarita Donofrio

